

**CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI durante il
PERCORSO DI STUDI**

L'Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE, C.F. 94021400026, con sede legale in Vercelli (VC), Via Duomo, 6 - CAP 13100, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal *Rettore* GIAN CARLO AVANZI, nato a Torino il 13/07/1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Ente/Azienda: ASL N. 2 GALLURA partita IVA 02891650901, con sede legale in VIA BAZZONI SIRCANA 2-2/A 07026 Olbia (SS) d'ora in poi denominato/a "soggetto ospitante", rappresentato/a dal Dottor MARCELLO GIUSEPPE ACCIARO, nato a La Spezia (SP) il 17/03/1962, in qualità di Rappresentante legale, tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e al regolamento di Ateneo per lo svolgimento di tirocini/stage attuati durante il percorso di studio; considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio;

convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studentesse e di studenti dell'Ateneo per lo svolgimento di tirocini/stage da effettuare durante il percorso di studio.

Art. 2 - Finalità, contenuti del tirocinio, tutor e modalità di svolgimento

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ogni tirocinante inserita/o presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano - ognuno per quanto di propria competenza - a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da una/un tutor designata/o dal soggetto promotore, in veste di responsabile organizzativo, e da una/un tutor aziendale, indicata/o dal soggetto ospitante con funzioni di affiancamento alla/al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

La durata del tirocinio viene stabilita direttamente dai soggetti coinvolti, non può essere inferiore ad un mese e superiore a dodici mesi e il tirocinio deve terminare prima del conseguimento del titolo di studi da parte dello studente.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto ospitante, la/il tirocinante ed il soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti e valutando eventuali esigenze di studio della/del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del soggetto

ospitante, che la/il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Al termine del tirocinio il soggetto ospitante è tenuto a rilasciare al soggetto promotore una valutazione dell'esperienza fatta dalla/dal tirocinante tramite apposita relazione o questionario.

Art. 3 - Assicurazioni e comunicazioni

Le/I tirocinanti sono coperte/i da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il soggetto promotore, inoltre, assicura le/i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio della/del tirocinante, il soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al soggetto promotore. In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 4 - Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute da responsabili, incaricati, dipendenti o collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

Art. 5 - Codice Etico

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti istituzionali/aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi alle indicazioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 6 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per 3 anni. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione; il recesso potrà intervenire in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. o tramite P.E.C.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 7 - Spese e Foro competente

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al soggetto ospitante.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì,

(Soggetto promotore)

(Soggetto ospitante)